

## RELAZIONE TECNICA

### CAPO I

#### MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI

L'**articolo 1** interviene sul testo unico dell'immigrazione (T.U.I.) e, in particolare, sulle disposizioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, l'Accordo di integrazione, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, la possibilità di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato (a tempo determinato e indeterminato) o stagionale, le verifiche di congruità sulle domande di nulla osta presentate, nonché la disciplina relativa all'ingresso per lavoro in casi particolari e per lavoratori altamente qualificati.

Con il **comma 1**:

- **lettera a), numero 1)**, si estende ai visti nazionali l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici, attualmente previsto per i soli visti Schengen in base al codice visti di cui al regolamento UE n. 810/2009. Il sistema informatico per l'acquisizione degli identificatori biometrici è già in uso e necessita solo di minimi adeguamenti nel software, che non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo parte del normale aggiornamento degli applicativi informatici. Dal punto di vista dell'hardware, non sono necessari nuovi apparati, in quanto si utilizzeranno gli stessi apparati in uso per i visti Schengen. La procedura di captazione viene normalmente già svolta per i visti Schengen agli sportelli degli uffici visti (o presso i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 43 del codice visti di cui al regolamento UE 810/2009). L'estensione ai visti nazionali non comporta un apprezzabile aggravio per gli uffici consolari, essendo svolta durante l'intervista.

Va precisato peraltro che all'atto della concessione del visto in frontiera - ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e seguenti, del Codice comunitario dei visti di cui al Regolamento 810/2009 - è acquisito, nel sistema VIS in uso, l'indicatore biometrico.

La previsione, riguardando esclusivamente un passaggio procedurale di minimo impatto nel tempo di effettuazione dell'intervista e svolto con modalità non invasive ampiamente collaudate, non creerà una diminuzione delle domande di visti nazionali e quindi non inciderà negativamente sul gettito dei diritti consolari dovuti per la presentazione di tali domande.

*La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed alla sua attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

- **lettera a) numero 2)**, si dispone che l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo al preavviso di rigetto, non si applichi ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- **lett. d)**, apportando modifiche all'articolo 9-bis T.U.I., si intende consentire, al di fuori del meccanismo delle quote, l'ingresso per motivi di lavoro subordinato (o autonomo)



dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE e in corso di validità.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- si attua, inoltre, una semplificazione ed accelerazione delle procedure di ingresso nel territorio nazionale dei cittadini stranieri per motivi di lavoro attraverso la digitalizzazione di talune fasi del procedimento. In particolare:
  - **lett. e), n. 1**, in relazione alla fase iniziale del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, attraverso la novella dell'articolo 22, comma 2, del T.U.I., prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere allo Sportello Unico per l'Immigrazione, il certificato di idoneità alloggiativa, l'asseverazione di cui all'articolo 24-*bis* del cennato testo unico, in originale digitale, nonché il domicilio digitale di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto-legislativo 7 marzo 2025, n. 82 finalizzato, quest'ultimo, ad assicurare la disponibilità, in capo allo Sportello Unico per l'immigrazione, di una PEC del datore di lavoro cui inviare e ricevere, con ogni valore legale, tutte le comunicazioni di interesse dell'Amministrazione. Tale modifica, da un lato, reca indubbi vantaggi in termini di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento. Dall'altro lato, la menzionata riforma del procedimento in senso digitale assicura evidenti vantaggi in termini di riduzione degli oneri amministrativi gravanti su imprese e cittadini atteso che il datore di lavoro non sarà più tenuto a recarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per la consegna dell'originale cartaceo;
  - **lett. e), n. 2: l'ultimo periodo del capoverso 2-*ter* estende il catalogo di reati per i quali la domanda di nullaosta al lavoro presentata dal datore di lavoro, nei confronti dei quali sia già stato emesso il decreto che dispone il giudizio, è considerata irricevibile. Oltre al già previsto articolo 603-*bis* c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), l'irricevibilità della domanda viene, pertanto, estesa anche ai casi in cui, alla presentazione della domanda, nei confronti del datore di lavoro sia già stato disposto il giudizio per i reati previsti dagli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale. Si tratta infatti di fattispecie delittuose che si pongono in diretto contrasto con le finalità dell'intera normativa.**  
*La modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli uffici competenti già provvedono, a legislazione vigente, alle verifiche relative alla sussistenza di pregiudizi nei confronti dei datori di lavoro. Pertanto, alle attività previste dalla disposizione si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.*
  - **lett. e), n. 3) e 5)**, con riferimento alla fase successiva al rilascio del nulla osta lavoro subordinato, attraverso la novella agli articoli 22, commi 5-*ter* e 6 del T.U.I., viene soppresso l'obbligo, per il datore di lavoro e il lavoratore, entro otto



giorni dall'ingresso di quest'ultimo nel territorio nazionale, di recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, digitalizzando anche tale fase procedimentale. In particolare, si prevede che entro il predetto termine di otto giorni, il datore di lavoro e il lavoratore provvedono a sottoscrivere digitalmente (mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) il contratto di soggiorno il quale, a cura del datore di lavoro, è tempestivamente trasmesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di permesso di soggiorno. Si prevede, inoltre, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato nel caso di mancata trasmissione, nel cennato termine di otto giorni, del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o, in generale, da cause non imputabili al lavoratore;

- **lett. c)**, reca una norma di coordinamento riferita alla cennata sottoscrizione in forma digitale del contratto di soggiorno;
- **lett. b)**, coerentemente con la digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno, prevede, infine, a digitalizzare, con le stesse descritte modalità previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche il procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* T.U.I.;
- **lett. f), n. 2) e 7), lett. h) e lett. i)** introduce la descritta disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche nelle procedure, rispettivamente, di nulla osta al lavoro stagionale di cui all'art. 24 del T.U.I., di ingresso per lavoro in casi particolari di cui all'art. 27 T.U.I. e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati di cui all'art. 27-*quater* T.U.I.;

Le cennate disposizioni di semplificazione e digitalizzazione sono di carattere ordinamentale, atteso che le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- **lett. e), n. 2) e 4)**, attraverso la novella dell'art. 22 del T.U.I., si intende sia garantire un'accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, che prevenire o a far fronte alle menzionate condotte dei datori di lavoro. In particolare, viene previsto che la verifica della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale debba ritenersi conclusa con esito negativo nel caso di mancata comunicazione di tale disponibilità da parte del centro per l'impiego interessato, decorsi otto giorni dalla richiesta effettuata dal datore di lavoro. Viene, inoltre, prevista l'irricevibilità della richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all'esito di precedente, analoga richiesta, nonché la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale o sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato. Inoltre, si prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, di confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Viene, infine, disposta che, in assenza di tale



conferma da parte del datore di lavoro, la richiesta di nulla osta si intende rifiutata e il nulla osta è revocato.

Le disposizioni in argomento sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- Il comma 1, infine, attraverso la novella dell'articolo 24, comma 1, T.U.I., introduce talune modifiche alla disciplina dell'ingresso dei cittadini stranieri per motivi di lavoro stagionale:
  - **lett. f), n. 1)**, interviene sulle disposizioni in materia di lavoro subordinato di cui all'articolo 22 T.U.I. che, in base alla disposizione di rinvio dedotta nell'art. 24, comma 1, T.U.I., devono ritenersi applicabili anche al lavoro stagionale. In particolare, per effetto della norma in commento, non sarà applicabile al lavoro stagionale la disposizione di cui all'art. 22, comma 5, secondo periodo, che prevede una durata del nulla osta al lavoro subordinato non superiore a sei mesi dalla data del rilascio;
  - **lett. f), n. 3)**, aggiungendo il nuovo comma 6-bis all'articolo 24, stabilisce che il lavoratore stagionale venga iscritto d'ufficio sulla piattaforma SIISL a seguito dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno.  
La previsione, che si traduce in un ampliamento delle funzionalità del SIISL, sarà realizzata con le risorse che insistono sul progetto, ancora in itinere, di miglioramento e sviluppo della piattaforma stessa;
  - **lett. f), n. 4)**, si propone una modifica dell'articolo 24, comma 8, in base alla quale il nuovo rapporto di lavoro, che consente la proroga del nulla osta al lavoro nel limite massimo di 9 mesi, dovrà essere intermediato dalla piattaforma SIISL. Si chiarisce inoltre che la nuova opportunità di lavoro deve intervenire non oltre 60 giorni dal termine finale del precedente contratto.  
La disposizione è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  - **lett. f), n. 5)** introduce una necessaria modifica all'art. 24, comma 9 che tiene conto del fatto che il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, potrebbe non aver fatto ritorno nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno;
  - **lett. f), n. 6)**, attraverso la novella dell'art. 24, comma 10, T.U.I si consente di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  
È una disposizione di carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'attuazione delle modifiche normative innanzi descritte si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



- **lett. g):** interviene modificando l'articolo 24-bis, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che, relativamente al settore agricolo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, collabori con l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previsti per gli ingressi di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Si rappresenta che, al fine dello svolgimento della descritta attività, AGEA potrà avvalersi di dati di cui è già in possesso per le attività cui è istituzionalmente preposta e che la stessa già dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie. Pertanto, l'Agenzia provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. in quanto rientranti tra le attività istituzionali già svolte dall'AGEA.

Si fa presente, inoltre, che nell'ambito del progetto sulla lotta al caporalato tra Agea ed INPS sono stati già creati dei gruppi di lavoro e dei sistemi operativi, che possono essere utilmente utilizzati per lo svolgimento dei controlli previsti dalla norma.

- **lett. i), n. 2-bis:** vengono disposte due integrazioni dell'art. 27-*quater*, comma 18-*bis* del TUI. Con la prima integrazione si stabilisce che, come già previsto per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche il Ministero delle imprese e del *made in Italy* pubblici, sul proprio sito istituzionale, le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE. Il secondo intervento stabilisce che le modalità di rilascio della Carta blu UE siano divulgate anche sui siti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

*La modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto suscettibile di essere attuata dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Il **comma 2** prevede che le modifiche introdotte dalla disposizione in commento si applicano ai procedimenti pendenti alla sua data di entrata in vigore ad esclusione di quelle di cui all'articolo 1, lett. a), n. 1) e lett. e), n. 4), concernenti le procedure di rilascio del visto del visto di ingresso del lavoratore, le quali si applicano alle domande di visto presentate dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione in argomento è a carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte dalla disposizione in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 2** reca disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025.

In particolare:

- il **comma 1** introduce talune rilevanti innovazioni procedurali destinate a trovare applicazione in una fase antecedente la presentazione della richiesta di nulla osta. In particolare, viene espressamente prevista, in favore del datore di lavoro, una fase di



precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno, la cui modalità di svolgimento saranno definite con circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La menzionata fase di precompilazione della domanda, durante la quale l'utente può selezionare il modello di richiesta di nulla osta e predisporre i campi in modo che la stessa sia pronta per l'invio nella giornata del c.d. *click day*, da un lato intende agevolare l'attività dei datori di lavoro, dall'altro, mira a garantire un contestuale un controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai predetti ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Si prevede che tale controllo di veridicità debba svolgersi "a campione", venendo realizzato sistematicamente attraverso interoperabilità delle banche dati degli organismi competenti (Unioncamere, Agenzia delle Entrate, Agid) assicurata nel sistema informatico in uso presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

La disposizione in argomento è a carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte dalla disposizione in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- con i **commi 2 e 3**, si introduce un regime sperimentale valido per il solo 2025 finalizzato al rilascio, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo unico, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani.

La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'art. 4.

Si precisa che legittimate a presentare la richiesta di nulla osta sono solo le APL di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in quanto autorizzate a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ossia anche per la selezione del personale da adibire alle mansioni di assistenza familiare o sociosanitaria. Inoltre, legittimate alla presentazione della richiesta del nulla osta sono anche le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Infatti, occorre dare evidenza della circostanza che le APL possono, in tale evenienza, effettuare solo attività di intermediazione, ma non di somministrazione. Per l'effetto, il rapporto di lavoro s'intende instaurato nei confronti dell'assistito e non dell'Agenzia.

Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona dell'assistito datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado dell'assistito, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado



dell'assistito. Le agenzie per il lavoro allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo.

La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del Testo unico, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo Testo unico. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal presente articolo. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del Testo unico, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'art 3, comma 4 del medesimo Testo unico.

All'attuazione delle modifiche normative innanzi descritte si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il citato regime sperimentale valido per il solo 2025 finalizzato al rilascio di visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede lo svolgimento di attività già di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'articolo 24 bis, comma 4 del citato decreto legislativo e, pertanto, alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- **comma 4** introduce la previsione di un limite numerico alle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al citato dPCM 27 settembre 2023 che possono essere presentate da singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali. Tale limite, previsto da circolari del Ministero dell'interno fino al 2007, era stato eliminato favorendo il proliferare di domande di singoli dietro le quali non c'è una reale offerta di lavoro. Per limitare le strumentalizzazioni, viene ora prevista la reintroduzione di un limite di 3 richieste di nulla osta al lavoro presentate da datori di lavoro come utenti privati. Tale limite non si applica alle richieste di nulla osta presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'art. 24-bis T.U.I., ovvero tramite i consulenti del lavoro di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979.

*La disposizione in argomento è a carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte dalla disposizione in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le stesse sono attuabili dalle amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in quanto rientranti fra le attività istituzionali già svolte.*



- Il comma 4-bis consente alle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte in apposito Registro presso il MLPS, di svolgere, tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture, il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione.

*La disposizione non prevede ulteriori attività sostanziali a carico degli Uffici del Ministero dell'interno. Per prassi ormai consolidata, da almeno un ventennio, presso le prefetture, le problematiche concernenti la migliore applicazione delle disposizioni vigenti, le iniziative da intraprendere in sede locale in materia di immigrazione, nonché gli opportuni contatti con enti pubblici e privati esponenti dei vari interessi a vario titolo coinvolti, sono all'attenzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, che, per la loro composizione multidisciplinare e trasversale, costituiscono un'efficace "stanza di compensazione" per la trattazione di problematiche o per la definizione di percorsi - anche progettuali - per l'individuazione di soluzioni affidabili e concertate, anche con soggetti privati. Pertanto, i "percorsi informativi e canali di dialogo" cui fa riferimento la norma potranno essere realizzati nell'ambito dell'attività dei predetti Consigli, i quali, coordinando l'azione dei referenti degli enti e dei soggetti coinvolti, operano sempre avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione di cui si tratta non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

- i commi da 5 a 8 hanno carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- Il comma 7-bis, prevede l'introduzione di una riserva fino al 40% delle quote complessive per il lavoro subordinato stagionale, non stagionale e per l'assistenza familiare e sociosanitaria, a favore delle lavoratrici, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023. La stessa percentuale si applica al numero massimo delle istanze previsto dal comma 2. Qualora le richieste da parte delle lavoratrici superassero la quota riservata, si procederà con le disposizioni ordinarie. In caso di mancato raggiungimento della riserva, la parte restante sarà redistribuita tra tutti i lavoratori secondo i criteri ordinari.

La disposizione garantisce una maggiore inclusione di genere nei flussi d'ingresso, senza modificare il quadro complessivo della distribuzione delle quote. Al momento della distribuzione delle quote, sarà applicato il criterio di riserva introdotto.

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La sua attuazione sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.*

- Il comma 8-bis proroga fino al 31 dicembre 2027 in luogo del 31 dicembre 2025 il termine previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e dall'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero e di ingresso e soggiorno per lavoro in casi particolari e per lavoratori altamente qualificati.

*Trattandosi di una proroga di disposizioni ordinamentali, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*





**L'articolo 2-bis estende al triennio 2026-2028 il procedimento di programmazione dei flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro introdotto, per il triennio 2023-2025, dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, in deroga alle disposizioni generali previste all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

***La disposizione, nell'estendere al triennio 2026-2028 il procedimento di programmazione dei flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro, ha carattere ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

L'**articolo 3** prevede che il rilascio dei nulla osta al lavoro ai cittadini di taluni Stati e territori individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia subordinato all'effettivo controllo da parte della Questura e dell'Ispettorato del lavoro dei presupposti di accoglimento della domanda di nulla osta e non a seguito di silenzio assenso.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 4** reca disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari.

Il **comma 1** del presente articolo estende la durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato di 570 unità presso gli sportelli unici delle Prefetture e di 550 unità presso gli uffici per l'immigrazione delle Questure. Per individuare l'importo delle risorse finanziarie, necessarie a garantire la continuità del servizio, sono stati considerati i dati desumibili in atti nei documenti di gara e dalla legislazione vigente in materia.

Nel merito si precisa che l'importo a base d'asta negli atti di gara, quale FEE di agenzia, è stata quantificata in €. 1.080.135,86, pari al 10% del costo di lavoro complessivo.

L'operatore economico, in sede di gara, ha offerto un ribasso del 61,70% sull'importo a base d'asta (rappresentato dalla FEE di agenzia), offerta determinata in €. 413.692,03 (relativa a 7 mesi -durata contrattuale del primo accordo quadro e del correlato contratto attuativo-) e quantificata in valore percentuale pari al 38,30%.

Per quanto riguarda le **570 unità**, dal 1° gennaio 2025 al 10 aprile 2025, impiegate presso le Prefetture, il loro utilizzo comporta l'esigenza di impegnare la somma di euro € 6.360.443,04 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE) pari ad € 203.886,72 (oltre IVA al 22%). L'IVA da aggiungere a tale somma, calcolando il 22% sulla FEE di Agenzia, è pari ad € 44.855,08.

Considerati ulteriori € 4.013,85 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, nonché dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, l'importo complessivo per la proroga fino al 10 aprile 2025 di 570 unità di lavoratori interinali impiegati presso le Prefetture è pari ad € 6.409.311,97.



La somministrazione di lavoro a tempo determinato per un totale di **550 unità**, dal 1° gennaio 2025 all'8 marzo 2025, impiegate presso le Questure, comporta l'esigenza di impegnare la somma di euro 4.088.946,40 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE) pari ad euro 131.155,20 (oltre IVA al 22%). L'IVA da aggiungere a tale somma, calcolando il 22% sulla FEE di Agenzia, è pari ad € 28.854,14;

Considerati ulteriori € 2.623,10 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, nonché dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, l'importo per la proroga fino al 8 marzo di 550 unità di lavoratori interinali impiegati presso le Questure, è pari ad € 4.120.423,64.

Di seguito si riporta il calcolo degli importi necessari alla proroga in esame.

### **Unità complessive: 570**

Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,89 (comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare - comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex art. 2120 Cod.Civ.); IRAP (8,50%).

Il costo orario per ciascun lavoratore è stato rideterminato in € 19,89 in applicazione della Legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 comma 28, che stabilisce "a valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale."

Quantificazione costo mensile: € 19,89 X 156 = € 3.102,84 costo mensile lavoratori + variabile dovuta ai buoni pasto (€ 7 giornalieri).

Quantificazione oraria attività lavorativa, dal 1° gennaio al 10 aprile 2025, per ciascuna unità: n. 518,40 ore;

Commissione di Agenzia (FEE) oraria: € 0,69 (IVA del 22% esclusa);

Si chiarisce che l'importo di €413.692,03, a titolo di FEE di agenzia, è riferito alla durata dell'accordo quadro e del correlato contratto attuativo pari a 7 mesi, determinato secondo le seguenti modalità di calcolo, il cui valore finale rimane immutato:

-€ 1.080.135,86 x 38,30% = 413.692,03 importo totale FEE d'Agenzia;

-€ 413.692,03 / 550 (n. unità lavorative complessive impiegate) / 156 (ore mensili) / 7 (mesi) = € 0,69 FEE d'Agenzia esclusa IVA al 22% oraria.

Per individuare l'importo esatto delle risorse finanziarie, necessarie a garantire la continuità del servizio, sono state quantificate le ore complessive lavorative stimate pari n. 345,60 e di conseguenza anche la FEE è stata rapportata in valore orario pari ad € 0,69:

- € 0,69 (FEE d'agenzia esclusa IVA) x 345,60 (ore complessive lavorative stimate per l'intera durata contrattuale) x 550 (n. unità lavorative complessive impiegate) = € 131.155,20 (costo complessivo della FEE IVA esclusa).

Costo buoni pasti di € 7 (considerando il numero massimo di 70 giorni lavorati)

Incentivi del 2% calcolato sull'importo FEE



Sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il valore totale delle singole voci come segue:  
 € 19,89 (costo orario) x 518,40 (ore complessive) x 570 (unità) = € **5.877.256,32 (Retribuzione complessiva del personale esclusa la FEE) (A)**  
 € 0,69 (costo orario FEE d'agenzia esclusa IVA) x 518,40 (ore complessive) x 570 (unità) = € **203.886,72 (costo complessivo della FEE IVA esclusa) (B)**  
 22% di IVA sulla FEE d'Agenzia (203.886,72) = € **44.855,08 (C)**  
 € 7 (buono pasto) x 70 giorni x 570 (unità) = € **279.300,00 (costo complessivo Buoni pasto) (D)**  
**Fabbisogno finanziario complessivo-per il periodo dal 01.01.2025 al 10.04.2025**  
 € 5.877.256,32 (A) + € 203.886,72 (B) + € 44.855,08 (C) + € 279.300,00 (D) = € 6.405.298,12  
**Incentivi calcolati per scaglioni di € 203.886,72 = € 4.013,85**  
**€ 6.405.298,12 + € 4.013,85 = € 6.409.311,97**

**Quantificazione.** Nel primo Accordo Quadro e relativo Contratto Attuativo di 7 mesi, gli incentivi tecnici per le funzioni tecniche sono stati accantonati, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e dal relativo regolamento ministeriale datato 17 aprile 2023, calcolati per scaglioni sulla base d'asta di € 1.119.413,52.

L'importo accantonato di € 21.289,44 diviso per 7 mesi determina un costo medio mensile per gli incentivi di € 3.041,35.

**Platea dei beneficiari.** Per quanto riguarda la platea dei beneficiari sono stati assegnati i seguenti incarichi:

- a) DEC e assistente del DEC a funzionari economico finanziari
- b) RUP a un funzionario informatico (successivamente sostituito con un funzionario economico finanziario)

#### **Unità complessive: 550**

Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,89 (comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare - comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex-art. 2120 Cod.Civ.); IRAP (8,50%).

Quantificazione oraria attività lavorativa, dal 1° gennaio al 8 marzo 2025, per ciascuna unità: n. 345,60 ore;

Commissione di Agenzia (FEE) oraria: € 0,69 (IVA del 22% esclusa);

Costo buoni pasti di € 7 (considerando il numero massimo di 46 giorni lavorati)

Incentivi del 2% calcolato sull'importo FEE

Sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il valore totale delle singole voci come segue:

€ 19,89 (costo orario) x 345,60 (ore complessive) x 550 (unità) = € 3.780.691,20 (Retribuzione complessiva del personale esclusa la FEE) (A)

€ 0,69 (costo orario FEE d'agenzia esclusa IVA) x 345,60 (ore complessive) x 550 (unità) = € 131.155,20 (costo complessivo della FEE IVA esclusa) (B)

22% di IVA sulla FEE d'Agenzia (131.155,20) = € 28.854,14 (C)

€ 7 (buono pasto) x 46 giorni x 550 (unità) = € 177.100,00 (costo complessivo Buoni pasto) (D)

**Fabbisogno finanziario complessivo-per il periodo dal 01.01.2025 all'08.03.2025-**

€ 3.780.691,20 (A) + € 131.155,20 (B) + € 28.854,14 (C) + € 177.100,00 (D) = 4.117.800,54

Incentivi 2% di € 131.155,20 = € 2.623,10

€ 4.117.800,54 + € 2.623,10 = € 4.120.423,64



Considerando che, per il periodo dal 01.01.2025 all'08.03.2025, le ore complessive lavorative stimate sono pari a n. 345,60 e la FEE complessiva (esclusa IVA) è determinata in €.131.155,20, gli incentivi pari al 2% dell'importo *de quo*, equivalgono a euro. 2.623,10.

Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, sono state individuate le seguenti figure professionali:

- Direttori operativi, assistenti al Dec, per la collaborazione amministrativa e tecnica, nonché, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al regolare e tempestivo svolgimento della fase di esecuzione, Funzionari economici Finanziari.

La proroga del contratto relativo alle 570 unità impiegate presso le Prefetture fino al 10 aprile 2025 e il contratto relativo alle 550 unità presso le Questure fino all'8 marzo 2025 comporta un onere, per l'anno 2025, di euro 10.529.736. Ai relativi oneri, nel limite massimo di spesa di euro 10.529.736, per l'anno 2025, si provvede, al **comma 3**, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Al **comma 2** è previsto l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede al **comma 4** mediante utilizzo di parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche apportate al comma 1.

Al **comma 3** si autorizza la spesa di **35** milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede al **comma 4** mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che presenta le necessarie disponibilità, **nonché mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale. Alla luce dell'andamento dell'iter del disegno di legge governativo di riforma (AC 1716) e della tipologia della spesa dallo stesso prevista è possibile utilizzare le risorse preordinate per l'attuazione del medesimo con riferimento all'esercizio 2024.**

I **commi 5 e 6** prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Interno di un contingente di personale pari a 200 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Le predette 200 unità sono destinate al potenziamento dei competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da ripartire in egual misura tra le due articolazioni. Il relativo onere assunzionale è riportato nella seguente tabella ed è stato quantificato sulla base dei vigenti valori retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.



INTERNO											
MINISTERO DELL'INTERNO	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale e CCNL 2022-2024 (5,78%)	<b>RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024</b>	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.461,64	1.145,83	9.749,49	35.321,59	2.041,59	37.363,18	200	3.736.318,00	7.472.636,00

Tali oneri assunzionali sono stati riparametrati in relazione all'anno 2025, prevedendo che l'assunzione in servizio del citato contingente avvenga non prima del 1° luglio. Conseguentemente, il costo per il 2025 è stato calcolato nella misura di 6/12 (euro 3.736.318) del costo annuo a regime (euro 7.472.636).

Nella tabella seguente sono riepilogati gli oneri complessivi derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di 200 unità di personale, ivi compresi quelli connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali.

Riepilogo oneri complessivi		
	Oneri 2025	Oneri dal 2026
concorso	448.000,00	
assunzioni	3.736.318,00	7.472.636,00
straordinario	188.010,00	376.019,00
buoni pasto	168.000,00	336.000,00
<b>totale</b>	<b>4.540.328,00</b>	<b>8.184.655,00</b>

Per quanto riguarda gli oneri direttamente legati allo svolgimento delle procedure di reclutamento, tenuto conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari, organizzati tramite Società *in house* del Dipartimento della funzione pubblica, gli stessi possono così quantificarsi nel dettaglio:

DESCRIZIONE	STIMA
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO	4.000,00 euro
SERVIZI PER LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE	10.000,00 euro
SERVIZI PER LE PROVE SELETTIVE	400.000,00 euro
ATTIVITA' E SERVIZI TRASVERSALI	14.000,00 euro
ALTRI COSTI	20.000,00 euro
<b>TOTALE</b>	<b>448.000,00 euro</b>

Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026 di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della



missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026

Il comma 7 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a reclutare mediante apposita procedura concorsuale un contingente di 200 unità nell'area degli assistenti con conseguente incremento della dotazione organica a decorrere dal 1° ottobre 2025. In considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali per il primo anno (2025) è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 3/12 dell'importo considerato a regime. Gli oneri assunzionali sono stati quantificati sulla base della retribuzione pro capite fissata dal vigente CCNL di comparto applicabile come di seguito indicata:

MAECI											
Area di inquadramento	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo ott-dic)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.352,80	2.985,77	10.309,38	37.612,58	2.174,01	39.786,58	200	1.989.329,00	7.957.316,00

Il **comma 8** incrementa di 50 unità del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, da distribuire tra gli uffici della rete diplomatico consolare.

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 46.757,87 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2024)	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	84.258.116
Oneri a carico del dipendente	7.351.428
Oneri a carico dell'amministrazione	19.709.129
<b>TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI</b>	<b>111.318.672</b>
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (comprensivo della spesa per l'aumento della base imponibile INPS)	3.658.937
<b>SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)</b>	<b>114.977.609</b>
Dipendenti a legge locale al dicembre 2023	2459
<b>COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE</b>	<b>46.757,87</b>

A tale importo unitario di circa 46.758 euro per il 2024 è stato applicato un tasso medio di aumento del 3% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli ultimi anni). Il costo unitario (lordo amministrazione) di un impiegato a contratto è valutato dunque in euro 48.161 per l'anno 2025.



Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere stimato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 50 impiegati a contratto per metà anno (a partire dal 1° luglio 2025), mentre dal 2026 il costo è considerato per l'intero contingente per 12 mesi all'anno.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amm.)	Unità	Onere totale
2024		46.758		
2025	3%	48.161	50 (al 50%)	<b>1.204.025</b>
2026	3%	49.606	50	<b>2.480.300</b>
2027	3%	51.094	50	<b>2.554.700</b>
2028	3%	52.627	50	<b>2.631.350</b>
2029	3%	54.206	50	<b>2.710.300</b>
2030	3%	55.832	50	<b>2.791.600</b>
2031	3%	57.507	50	<b>2.875.350</b>
2032	3%	59.232	50	<b>2.961.600</b>
2033	3%	61.009	50	<b>3.050.450</b>
2034	3%	62.839	50	<b>3.141.950</b>

Agli oneri sopraindicati derivanti dai commi 7 e 8 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come indicato al comma 9.

Lo stanziamento sarà attribuito ai pertinenti capitoli del bilancio MAECI come segue:

Anno	Onere totale	1275/1	1275/2	1275/3	1278/1
2025	1.204.025	941.112	36.934	57.646	168.333
2026	2.480.300	1.938.700	76.083	118.750	346.767
2027	2.554.700	1.996.852	78.366	122.312	357.170
2028	2.631.350	2.056.765	80.717	125.982	367.886
2029	2.710.300	2.118.479	83.138	129.761	378.922
2030	2.791.600	2.182.024	85.632	133.654	390.290
2031	2.875.350	2.247.486	88.201	137.664	401.999
2032	2.961.600	2.314.901	90.847	141.794	414.058
2033	3.050.450	2.384.349	93.573	146.048	426.480
2034	3.141.950	2.455.866	96.380	150.429	439.275

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO



L'**art. 5** introduce un nuovo permesso di soggiorno per “casi speciali” in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui al nuovo articolo 18-ter TUI. Si estende l'ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'art. 18 comma 3-bis del T.U.I. anche al delitto di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Si prevede che il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria, rilasci con immediatezza dalla richiesta, un permesso di soggiorno, recante la dicitura “casi speciali”, al lavoratore straniero (e ai membri del suo nucleo familiare) nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, commesso in danno di lavoratore straniero sul territorio nazionale.

Le disposizioni in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di attività istituzionali, attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**art. 6** introduce misure di assistenza finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo, la cui attuazione e individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Si prevedono, inoltre, specifiche condizioni ostative alla concessione delle citate misure.

Ai fini della quantificazione degli oneri connessi all'implementazione delle misure di assistenza che formano oggetto dei programmi individuali previsti dall'articolo 6 del provvedimento, è stato assunto come parametro di riferimento un importo annuo di 12.000 euro pro capite, ricavato da analoghi programmi di inclusione sociale e lavorativa finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aventi come destinatari target fragili della popolazione immigrata. Per il 2024, in considerazione del ridotto lasso temporale di applicazione concreta della misura *de qua* è stato previsto l'accesso ai programmi individuali per un numero massimo di 15 beneficiari. Per il biennio successivo, anche in ragione della portata innovativa della disposizione, sono stati stimati in 66 persone per anno il numero dei beneficiari. L'intervento trova la sua copertura finanziaria nel Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse disponibili sullo stesso a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché a regime (800.000 euro annui) Per l'anno 2024, si prevede l'incremento del Fondo medesimo, nella misura di euro 180.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 96 del Codice del Terzo settore, che presenta la relativa disponibilità, in ragione del completamento tuttora in corso del quadro regolatorio attuativo del sistema dei controlli sugli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. Giova infine precisare che l'accesso all'assegno di inclusione dei beneficiari del programma trova la sua relativa copertura nelle risorse specificamente destinate alla misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 48/2023. A tal proposito si evidenzia che il numero di nuclei beneficiari per l'Assegno di Inclusione stimati nella relazione tecnica del citato D.L. sono 733 mila per il 2024, 754 mila per il 2025 e 737 mila per il 2026. Dal XXIII Rapporto annuale INPS, presentato a fine settembre 2024, emerge che nel periodo gennaio-giugno 2024 sono stati circa 695 mila i nuclei, pari a 1,67 milioni di persone coinvolte, che hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità del beneficio. Stante il numero esiguo di nuovi potenziali beneficiari attesi in attuazione del provvedimento in esame (circa 15 per l'anno in corso e 66 all'anno per il





prossimo biennio), resta invariata la copertura finanziaria già prevista dal DL. 48/2023. Resta confermata la possibilità di assicurare la predetta copertura finanziaria senza pregiudicare la corresponsione degli assegni ai beneficiari individuati in sede di predisposizione del citato DL 48/2023, per l'intero anno 2024 nonché a regime.

L'**art. 7** *reca* le cause che determinano la revoca dell'ammissione alle misure di assistenza di cui al precedente articolo 6.

Le disposizioni in argomento sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 8** prevede che, in caso di rilascio del permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) – introdotto dal presente decreto - alla vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro possono essere applicate, al ricorrere dei presupposti, anche le misure di protezione e vigilanza, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83. Si prevede, altresì, che ai titolari del menzionato permesso di soggiorno possono applicarsi anche le speciali misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, qualora ne ricorrano i presupposti: in tal caso non si applicano le misure di assistenza, regolamentate dall'articolo 6 del presente decreto.

La disposizione in esame ha prevalentemente carattere ricognitivo, orientando, rispetto al caso di rilascio del citato permesso di soggiorno, una prassi applicativa di misure di protezione e vigilanza, nonché di protezione dei testimoni di giustizia, già seguita ai sensi della legislazione vigente. Tale intervento non determina innovazioni sostanziali, tenuto conto che la medesima prassi sarà applicata laddove ricorrano i requisiti già previsti dalla normativa di settore. Pertanto, anche sulla base dei casi verificatisi nell'ultimo triennio, è ipotizzabile che le misure di cui trattasi, concretamente applicabili, possano essere in numero talmente esiguo da poter essere svolte con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'**articolo 9** viene introdotto un ulteriore periodo all'articolo 76, comma 4-*ter* **del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia** di cui al D.P.R. 115/2002, con il quale si prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali stabiliti dal citato decreto previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio.

Le disposizioni che hanno carattere ordinamentale e procedurale non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la previsione in esame risulta contemplata fra il novero di quelle per le quali si prevede la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di soggetti che sono già in possesso dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio, in quanto lavoratori precari e in condizioni di indigenza per i quali lo Stato già riconosce la tutela legale a titolo gratuito e pertanto, non si tratta di nuove ipotesi suscettibili di ampliare la platea dei potenziali beneficiari.



Con l'**articolo 10** si innalza del 20% la sanzione massima prevista per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 – da euro 50.000 ad euro 60.000 – uniformandosi, in tal modo, agli aumenti già intervenuti sugli importi delle sanzioni proporzionali dal medesimo articolo, aumentate nella stessa misura del 20% in forza delle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, consentendo potenzialmente maggiori introiti sanzionatori.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

L'**articolo 11** reca talune modifiche alla disciplina in materia di soccorso navale ai migranti, contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, integrando, altresì, la predetta normativa con disposizioni volte a disciplinare le attività degli aeromobili privati che collaborano con le attività di ricerca e soccorso dei migranti in mare. In particolare, in relazione alle attività di accertamento attribuite dal comma 1, lettera d), capoverso "2-undecies", all'Ente nazionale per l'aviazione civile, al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, nonché alle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle violazioni degli obblighi degli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso, si precisa che le stesse, a legislazione vigente, rientrano nelle attività istituzionali dei medesimi soggetti e, dunque, possono essere svolte dal personale appartenente a detti Enti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera già all'attualità svolge compiti di polizia in virtù di numerose disposizioni afferenti alle competenze in materia di soccorso (tra tutti gli articoli 69, 70 e 1235 del codice della navigazione, nonché le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, che attribuiscono la materia del soccorso alle medesime Capitanerie di Porto, nonché lo stesso articolo 1, comma 2-quater del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che l'articolo 11 va a modificare). Parimenti, si precisa che tali attività saranno svolte dal personale dell'ENAC senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giuste le funzioni di ente accertatore che lo stesso ENAC svolge a legislazione vigente (a titolo esemplificativo, si cita la funzione di organo accertatore e organo competente ad irrogare le sanzioni per la violazione della disciplina per l'aviazione civile del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010 di cui al decreto legislativo 15 novembre 2017 n. 173).

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività ivi previste sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Analogamente, in relazione all'attribuzione all'Ente nazionale per l'aviazione civile della competenza ad irrogare le sanzioni di cui al comma 1, lettera d), capoverso "2-duodecies" - derivanti da un obbligo di nuova istituzione, non sostitutivo di un obbligo già previsto e sanzionato a legislazione vigente - si precisa che tali attività saranno svolte da ENAC senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerate le sopra richiamate funzioni di ente competente a irrogare le sanzioni che lo stesso ENAC svolge in qualità di Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative per la violazione della disciplina per l'aviazione civile di cui al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173.

Si prevede, altresì, che ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-septies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, ovvero che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2025, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020.

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, va precisato che, trattandosi, come detto, di obblighi di nuova istituzione e, conseguentemente, di fattispecie sanzionatoria non previste a legislazione vigente, l'intervento non comporta una minore entrata per il bilancio dello Stato.

**Inoltre, si dispone:**

1. **la ridefinizione del procedimento di irrogazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo della nave utilizzata per commettere le violazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, prevedendo una cornice edittale e rimettendone al prefetto l'applicazione e la determinazione della durata. Si è per altro previsto, che, nelle more dell'adozione dell'ordinanza suddetta, la navigazione della nave sia interdetta. Conseguentemente è stata soppressa la previsione della facoltà di proporre ricorso amministrativo al prefetto avverso il verbale di fermo amministrativo redatto dall'organo accertatore. Tale rimedio, infatti, sarebbe risultato superfluo, atteso che il prefetto, cui vengono trasmessi gli atti dall'autorità accertante, dispone, per l'applicazione o meno della sanzione, di un arco temporale ridotto (al massimo 10 giorni complessivi).**
2. **La modifica della quantificazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo prevista nei casi di cui al comma 2-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, rideterminandola in misura graduabile "da dieci a venti giorni", anziché nella misura fissa "per venti giorni" prevista a legislazione vigente.**
3. **La ridefinizione in modo più puntuale della disciplina della reiterazione degli illeciti commessi in violazione del novellato articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020. In particolare, si è previsto che un fatto illecito rilevi, ai fini della reiterazione medesima, anche nel caso in cui la violazione, commessa con l'utilizzo della medesima nave, sia contestata anche solo a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, è stata accertata una precedente violazione delle disposizioni del predetto comma 2-sexies. È stata inoltre rideterminata, in una forbice edittale compresa tra 30 e 60 giorni, la sanzione accessoria del fermo prevista dal medesimo comma 2-sexies in caso di reiterazione.**



La modifica della procedura di applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo prevede un apposito provvedimento del prefetto competente. Viene, conseguentemente, soppressa la previsione della facoltà di proporre ricorso amministrativo al prefetto avverso il verbale di fermo amministrativo redatto dall'organo accertatore. Si evidenzia che la fase procedimentale relativa all'emissione del provvedimento prefettizio di irrogazione del fermo accede al procedimento amministrativo già incardinato per l'applicazione della sanzione principale. Si tratta, pertanto, di momenti del procedimento che non comportano ulteriori attività sostanziali per gli uffici delle prefetture interessate.

*Per quanto concerne l'invarianza finanziaria:*

- *la lettera b) modifica la procedura di applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo, prevedendo un apposito provvedimento del prefetto competente. Viene, conseguentemente, soppressa la previsione della facoltà di proporre ricorso amministrativo al prefetto avverso il verbale di fermo amministrativo redatto dall'organo accertatore. Si evidenzia che la fase procedimentale relativa all'emissione del provvedimento prefettizio di irrogazione del fermo accede al procedimento amministrativo già incardinato per l'applicazione della sanzione principale. Si tratta, pertanto, di momenti del procedimento che non comportano ulteriori attività sostanziali per gli uffici delle prefetture interessate. Le attività previste saranno, quindi, svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la contestuale soppressione del subprocedimento relativo al ricorso al prefetto e all'eventuale sospensione della sanzione accessoria comporta il venir meno di un'ulteriore fase, seppure eventuale, del procedimento, rendendo la disposizione del tutto equivalente in relazione all'impatto sulle strutture amministrative. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- *Lettera b-bis). In relazione alla modifica dei limiti edittali delle sanzioni accessorie di cui al novellato comma 2-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 130/2020, non vi sono modifiche del procedimento amministrativo che comportino ulteriori attività sostanziali in capo alle strutture amministrative, ragione per cui l'intervento normativo ha natura puramente ordinamentale. Analogamente può dirsi con riferimento alla modifica della disciplina della reiterazione dell'illecito, che incide esclusivamente sui presupposti della reiterazione medesima e non comporta ulteriori attività sostanziali in capo agli uffici competenti. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

L'articolo 12 introduce, nella normativa in materia di disciplina dell'immigrazione e le disposizioni in materia di protezione internazionale, l'obbligo di cooperare con le autorità ai fini dell'accertamento dell'identità, esibendo o producendo gli elementi in possesso allo straniero, relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato in precedenza, consentendo, qualora sia necessario ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Tale accesso può essere disposto dal questore, effettuato da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed è soggetto alla convalida dell'autorità giudiziaria. Sono escluse dall'accesso la corrispondenza e qualsiasi altra forma di comunicazione. Le operazioni ispettive – ivi comprese le modalità di esecuzione e le informazioni rinvenute – devono essere verbalizzate, allegando, se del caso, documentazione fotografica degli elementi utilizzati. Lo straniero ha diritto ad assistervi, con la



presenza di un mediatore culturale, e a ricevere copia del verbale. Le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto intervengono al fine di agevolare le ordinarie attività di carattere istituzionale finalizzate all'identificazione dei migranti. In particolare, la figura del mediatore culturale prevista nell'ambito dell'introduzione comma 2-ter dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 286 del 1998, risulta essere già presente durante le attività svolte in occasione dell'arrivo dei migranti nel territorio nazionale, ivi comprese quelle di identificazione. La presenza del predetto mediatore presso i luoghi di arrivo è già finanziata attraverso il ricorso alle risorse FAMI.

Si rappresenta che l'obbligo di collaborazione da parte dello straniero sussiste sia se questi sia maggiorenne che nel caso di un soggetto che si professi minorenne, ma sul quale sia stata intrapresa un'attività di accertamento per dubbi insorti circa la sua età effettiva.

Come detto sopra l'accesso alle SIM o eSIM e ai devices elettronici e digitali in possesso dello straniero deve essere sottoposto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria che, nel caso di soggetto adulto, è individuata nel giudice di pace territorialmente competente rispetto al luogo ove si trova il migrante, mentre per quanto riguarda un soggetto minore, è il tribunale per i minorenni, in composizione monocratica, del Centro in cui il minore viene accolto. In caso di mancata convalida o di convalida parziale i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa.

*Sotto il profilo finanziario si rappresenta che l'intervento in esame non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività istituzionali i cui adempimenti sono già garantiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare per ciò che concerne la corresponsione delle indennità da corrispondere al limitato numero di giudici di pace che non hanno ancora completato il percorso di stabilizzazione previsto dalle disposizioni di riforma della magistratura onoraria - che ha introdotto la determinazione in misura fissa del trattamento economico annuale - si rappresenta che trattasi di casi residuali in via di esaurimento i cui oneri potranno essere fronteggiati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 “Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato” dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.*

*Di contro, anche per i giudici dei Tribunali per i minorenni gli adempimenti sopra illustrati rientrano tra le attività di carattere istituzionale che gli stessi già svolgono nell'ambito delle incombenze correlate alle udienze riferite agli accertamenti sociosanitari di cui all'articolo 19-bis, commi 4 e seguenti del D. Lgs. 142/2015, che possono trovare idonea copertura nel limite degli ordinari stanziamenti destinati alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.*

**L'articolo 12-bis individua i Paesi di origine sicuri, come regolati dagli articoli 36 e 37 e dall'allegato I della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.**

**La disposizione tiene conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/ 22) e ha aggiornato l'elenco dei Paesi sicuri, passando dagli originari 22 agli attuali 19, riproducendo in gran parte l'elenco di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2024.**

**Da tale elencazione sono stati esclusi i seguenti Paesi Camerun, Colombia e Nigeria.**

***La disposizione introduce una modificazione che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***



**L'articolo 12-ter** introduce, all'articolo 28 del Testo unico dell'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale, ai fini della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo straniero deve aver soggiornato legalmente sul territorio nazionale per almeno due anni. L'applicabilità della disposizione è stata esclusa per i titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale e per le richieste riguardanti i minori. Restano comunque ferme le deroghe previste da altre norme del TUI o di rango unionale per particolari categorie di lavoratori (ad esempio, ricercatori, lavoratori altamente qualificati e trasferimenti intrasocietari).

*La disposizione, che introduce un requisito temporale di due anni per poter presentare istanza di ricongiungimento familiare ai sensi del Testo unico dell'immigrazione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le previsioni in essa contenute attengono a profili di carattere procedurale.*

**L'articolo 12-quater** apporta modifiche all'articolo 29, comma 3, lettera a), del d.lgs. 286 del 1998, relativo al requisito abitativo per il ricongiungimento familiare, dettagliando la verifica dei requisiti già previsti dal testo vigente.

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**L'articolo 13** reca talune modifiche normative, necessarie ai fini della corretta applicazione delle procedure di frontiera e di trattenimento degli stranieri rinvenuti nei pressi delle relative aree, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione Europea o in operazioni di soccorso in mare. Nella specie, si introduce nel TUI una nuova ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera con provvedimento del questore anche dei cittadini stranieri condotti in aree di frontiera poiché rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea; si chiarisce, altresì, che, anche in caso di procedura che si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale produce i medesimi effetti del provvedimento di respingimento, e si richiama la disposizione che disciplina le modalità di impugnazione della decisione; si chiarisce la disciplina applicabile allo straniero sottoposto a procedura di frontiera, tanto nei casi in cui sia trattenuto quanto nei casi in cui non lo sia, avendo prestato garanzia finanziaria o avendo esibito il passaporto; si interviene, inoltre, sul procedimento amministrativo relativo alla domanda di protezione internazionale, disciplinato dal decreto legislativo n. 25 del 2008, chiarendo che l'opuscolo informativo considerato al richiedente disciplina i diritti e i doveri del predetto nel corso della procedura di esame.

*Le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste sono sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Le novelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 non producono ulteriori oneri sulla gestione dei centri e non intervengono sulla durata della permanenza dello straniero in tali strutture.

In particolare, il comma 1 introduce, nell'ambito del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, una nuova ipotesi di respingimento del questore, applicabile agli stranieri rintracciati anche in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere, di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che non hanno i requisiti per l'ingresso nel territorio dello Stato.



Il respingimento in esame si affianca, quale strumento alternativo, alle misure di rimpatrio già previste dalla normativa di settore (respingimento differito ed espulsione), ed è rivolto a soggetti comunque destinati ad essere rimpatriati, in quanto stranieri irregolari, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Non vi è, pertanto, alcuna incidenza sul sistema dell'accoglienza, che resta disciplinato dalle regole previste a legislazione vigente. Si evidenzia, altresì, che la nuova misura è inapplicabile al richiedente protezione internazionale, la cui domanda è trattata secondo la corrispondente disciplina prevista a legislazione vigente. Pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attività si svolgono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al successivo comma 2 sono, invece, apportati taluni adeguamenti al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di carattere ordinamentale e che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel dettaglio (anche ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni recate dal Protocollo tra il Governo italiano e il Consiglio dei Ministri albanese, del 6 novembre 2023), con la disposizione inserita alla lettera *a*), si interviene sulla normativa vigente, al fine di precisare che l'opuscolo informativo consegnato al richiedente protezione internazionale deve illustrare i diritti e i doveri in capo allo straniero durante l'intero corso della procedura di esame della domanda di protezione internazionale. Relativamente, invece, alla disposizione inserita alla lettera *b*), sono apportate modifiche all'articolo 32 d. lgs. 25/2008, al fine di chiarire che, nel caso in cui al richiedente si applichi la procedura accelerata in frontiera (di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), la decisione di rigetto dell'istanza, adottata dalla Commissione territoriale, reca altresì l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di respingimento questorile adottato laddove gli stranieri non siano temporaneamente ammessi sul territorio nazionale. Anche in tale ipotesi, la novella ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 3 non incrementano in alcun modo le attività ricadenti in capo alle Questure. La novella, infatti, afferma la tassatività del rilascio dell'attestato nominativo in capo al richiedente protezione internazionale (comma 3, lettera *a*), superando l'equivoco della possibilità di concedere, in alternativa, un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della definizione dell'istanza di protezione internazionale presentata.

Con riguardo alle novelle recate dalla lettera *b*) del comma 3, si chiarisce l'ambito applicativo di talune disposizioni; tuttavia, non si amplia la rosa dei soggetti trattenuti –individuati dall'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – oppure di coloro ai quali si applica la procedura accelerata di frontiera. Tali novelle non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ai fini dell'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 14** introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, coordinando ed uniformando le diverse previsioni relative alle situazioni di assenza, irreperibilità ed allontanamento ingiustificato del richiedente asilo attualmente contenute nel d.lgs. n. 25 del 2008, in conformità a quanto previsto in materia dall'articolo 28 della Direttiva 2013/32/UE. Si aggiunge l'ipotesi in cui il richiedente non si presenti al colloquio personale nonostante regolare notificazione della convocazione, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento.

La disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



La disposizione dell'**articolo 15** intende colmare un vuoto ordinamentale nella materia relativa alle diverse forme di protezione – internazionale e complementare – riconosciute ai cittadini stranieri nei casi previsti dalla normativa vigente.

In particolare, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di revoca della protezione internazionale, ove la competenza in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale riconosciuto è attribuita alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, viene parimenti attribuita alla medesima autorità anche la competenza in materia di revoca della protezione speciale. La modifica garantisce quindi una maggiore uniformità nell'adozione di tale delicato provvedimento. Si precisa che, in tali casi, è fatto salvo il rispetto del principio di *non refoulement*.

La disposizione predetta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabile dalla cennata Commissione nazionale avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 15-bis** disciplina particolari deroghe per i contratti di appalto relativi ad attività di *refitting* di mezzi e materiali che lo Stato italiano intenda cedere o concedere in uso a Paesi terzi, nell'ambito delle iniziative volte al rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori e per le attività di ricerca e soccorso in mare. La specialità della disciplina si giustifica in ragione delle speciali misure di sicurezza che devono essere assicurate nell'esecuzione dei citati contratti.

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le previsioni in essa contenute attengono a profili di carattere procedurale.*

**L'articolo 15-ter** modifica le disposizioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) prevedendo la valorizzazione della misura del rimpatrio volontario ed assistito (RVA), da un lato, l'ampliamento dei casi di priorità nella realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, e dall'altro, la riduzione delle fattispecie di esclusione dall'applicabilità.

*Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, le risorse stanziare a supporto del progetto triennale 2024 – 2027 – a valere sulle risorse del vigente Fondo Migrazione e Integrazione (FAMI) - appaiono senz'altro capienti rispetto alle esigenze, che sono state valutate tenuto conto dei precedenti trend applicativi della disposizione che disciplina tale forma di rimpatrio. Infatti, in relazione alla Programmazione FAMI 2014-2020, OS 3 "Rimpatrio", con specifico riferimento alle misure di RVA, sono state previste risorse per euro 21.700.000, in relazione ad un target di 9.810RVA previsti. In ragione dell'intervento della crisi pandemica COVID, le cennate risorse sono state rimodulate in euro 12.656.000 a fronte di un target di 2.900 RVA attesi. A valere su tali risorse sono stati finanziati 11 progetti che hanno consentito la realizzazione di 1.854 RVA per una spesa complessiva pari ad euro 9.660.000. Quanto sopra evidenzia che, nella programmazione FAMI 2014-2020, le attività progettuali RVA (attività conclusesi definitivamente a fine 2023), hanno rilevato l'attuazione di un numero di rimpatri volontari assistiti pari a solo il 64% del target stimato e una spesa pari al 75% dell'importo finanziato. In relazione alla nuova programmazione FAMI 2021-2027, OS 3 "Rimpatrio", con specifico riferimento alle misure di RVA sono state previste risorse per euro 30.000.000 per un target atteso di 4.950 RVA. A valere su tali risorse, al*





*momento, risulta finanziato un progetto triennale del valore di circa euro 15.000.000 (durata 2.01.24-2.01.27) per un target di 2.500 RVA attesi, per una media annua stimata di circa 830 RVA. Anche in tale nuova programmazione tale target risulta sovrastimato rispetto alla media annua dei RVA realizzati nell'ultimo triennio (2021,2022, 2023) pari a circa 130 RVA. Anche a voler considerare che, per effetto della modifica normativa in argomento, si realizzi un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari stimata in circa il 20%, si potrebbe giungere ad un numero annuo di RVA pari a circa 160 i quali ben potrebbero essere finanziati con le risorse della Programmazione FAMI 2021-2017 che, per il triennio 2024-2027, prevede risorse calibrate su un target medio di 830 RVA annui. Sotto il profilo dell'invarianza finanziaria riferita alle attività poste in essere dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione si evidenzia che il maggior numero di rimpatri volontari assistiti (RVA) verrà comunque garantito con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sul punto si chiarisce che tutta l'attività esecutiva connessa all'attuazione dei programmi di RVA è posta in essere dal soggetto aggiudicatario del bando di gara per il finanziamento di specifici progetti RVA. In particolare, l'aggiudicatario provvede a tutta l'attività di sensibilizzazione e informazione sul territorio finalizzata all'individuazione dei potenziali beneficiari e attività di counseling per la presentazione della domanda di RVA, la quale viene inserita dall'interessato su un portale informatico in uso presso le prefetture. A seguito dell'ammissione alla misura di RVA il potenziale beneficiario viene ammesso alla misura. È lo stesso aggiudicatario del progetto RVA che provvede a tutta l'attività conseguenziale (organizzazione logistica, misura pre-partenza, presa incarico nel Paese di origine, attuazione del piano di reintegrazione, reportistica sui dati sociologici e statistici relativi alla registrazione). L'attività a latere del Ministero interno riguarda, essenzialmente, la procedura di ammissione alla misura RVA gestita tramite applicativo informatico. Le attività amministrative a supporto dell'attuazione dei RVA, che si risolvono negli adempimenti concernenti le pianificazioni – anche alla luce delle risorse stanziare nel suddetto progetto – e nel coordinamento delle attività svolte dalle Prefetture, sono pertanto effettuate dalla competente Direzione centrale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, avvalendosi delle proprie dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le susseguenti attività di competenza delle Prefetture incaricate, di natura esecutiva, connesse alla gestione degli elementi che appaiono sul portale informatico da essa utilizzato, sono anch'esse svolte mediante il personale in servizio presso gli Uffici istituzionalmente competenti in materia di immigrazione. Ne deriva che anche in tal caso l'attuazione della disposizione in commento è garantita mediante le risorse umane, finanziari e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne gli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'intervento non presenta alcuna ricaduta, non comportando alcuna ulteriore attività sostanziale in capo ai predetti uffici, neppure nella fase esecutiva.*

L'articolo 15-*quater* integra la previsione contenuta dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso dello straniero. Si è previsto che, al fine di rendere concretamente efficace l'operatività del sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi (*European Travel Information and Authorisation System - ETIAS*), la notifica del provvedimento recante la decisione di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi, avvenga mediante il servizio di posta elettronica.



*La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d’istituto di competenza – e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

L’articolo 15-*quinquies* prevede, nell’ambito dell’articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, una nuova ipotesi di procedura accelerata riferita al richiedente entrato o trattenutosi irregolarmente sul territorio italiano che abbia presentato, senza giustificato motivo, domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall’ingresso in Italia, escludendolo altresì, dalla possibilità di accesso alle misure di accoglienza. È stato inoltre introdotto un criterio di priorità di accesso ai centri governativi ed alle strutture straordinarie di accoglienza in favore di coloro che arrivino sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e ciò in ragione delle evidenti esigenze di preminente assistenza che deve essere riservata a tale categoria di richiedenti.

*Con riguardo al comma 1, si evidenzia che esso introduce una norma di carattere procedurale che non produce alcun onere in capo agli Uffici di frontiera o delle Questure della Repubblica, chiamati comunque all’acquisizione delle istanze di protezione internazionale, siano esse poi analizzate dai competenti uffici della Commissione con procedure accelerate ovvero ordinarie. Il comma 2 introduce norme che incidono sull’attribuzione delle misure di accoglienza, stabilendo un criterio di priorità nell’accesso ai posti, predeterminati nel numero, in favore dei richiedenti che arrivano in Italia grazie ad operazioni di salvataggio in mare.*

*L’articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individuando parametri maggiormente rigorosi nell’applicazione delle misure di accoglienza.*

*In particolare: si prevede la possibilità di sottoporre a procedura accelerata la domanda presentata oltre i 90 gg. dall’ingresso in Italia, senza giustificato motivo. La disposizione stabilisce, inoltre, che tale richiedente, per le medesime ragioni, non è ammesso alle misure di accoglienza.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per i seguenti motivi:*

*- dal punto di vista della procedura accelerata, tra le attività ordinariamente svolte dal Presidente delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale vi è, in via generale, quella (art. 28 d. lgs. n. 25/2008) di individuare – mediante un esame preliminare – le domande che saranno assoggettate ad esame prioritario e quelle che saranno assoggettate a procedura accelerata. Pertanto, l’adempimento previsto disposizione in commento si ascrive ad attività già svolte ordinariamente, a legislazione vigente, dai Presidenti dei suddetti collegi, senza aggravii economico-finanziari, in quanto tali attività sono svolte dai medesimi, in attuazione dell’art. 28 d. lgs. n. 25/2008, citato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per completezza di esposizione, si rappresenta il Capitolo relativo alla C.N.A. che attiene alle spese di funzionamento delle CCTT e CNA e copre le spese di gestione (2255), registra, alla data del 27 novembre 2024, disponibilità di competenza pari a euro 4.038.937,69;*



*- anche per gli aspetti concernenti l'accoglienza non si rinvergono aggravii di spesa e – anzi – si possono determinare minori costi, atteso che i richiedenti di cui si occupa la disposizione, per le ragioni sopra enunciate, sono testualmente esclusi dall'accoglienza nella rete delle strutture presenti nel territorio nazionale, con evidenti risparmi di spesa.*

L'articolo 15-sexies, contiene disposizioni in materia di personale e di procedure di competenza della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

*La disposizione in commento, al comma 1, lettera a), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a precisare che la formazione dei predetti funzionari, di cui si occupa l'Amministrazione dell'interno al momento dell'ingresso in ruolo, è svolta anche avvalendosi del "Centro Alti Studi del Ministero dell'interno" di cui all'articolo 32-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.*

*Al riguardo si evidenzia che il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI), in virtù delle sue attività di studio e approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, risulta la struttura più idonea ad offrire qualificati contributi per mezzo delle sue iniziative anche di carattere seminariale entro lo stanziamento già previsto dalla normativa vigente per le medesime attività (art 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113). Infatti, le materie che interessano la formazione di tali funzionari rientrano a pieno titolo nell'ambito del tipo di approfondimento che il CASMI già svolge e diffonde con le sue iniziative di carattere seminariale; in tal senso, la disposizione si limita a prevedere che l'esito di tali approfondimenti formi oggetto di una divulgazione mirata in funzione formativa, in relazione alla quale non si profilano costi ulteriori, anche in ragione dell'agevole utilizzabilità delle medesime forme di partecipazione da remoto, in modalità telematica, già stabilmente impiegate per le attività seminariali.*

Le modifiche proposte al comma 1, lettera a), n. 2, prendono invece le mosse dalla considerazione che l'andamento del numero delle domande di protezione internazionale è caratterizzato da fluttuazioni costanti. La tabella seguente, relativa al decennio 2014-2023, lo dimostra.

Tabella

Domande di protezione internazionale Italia (2013/2023)

Fonte: Eurostat

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Domande	63.655	82.790	121.185	126.550	53.440	35.005	21.330	45.200	77.200	130.565



**Ai sensi dell'ordinamento vigente, solo due categorie di funzionari possono svolgere validamente l'indispensabile e centrale attività istruttoria dell'audizione del richiedente:**

- **funzionari amministrativi individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46;**
- **personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale.**

**La disposizione in commento è volta unicamente a consentire che detta attività possa essere validamente espletata anche:**

- **da prestatori di lavoro con contratto a termine operanti presso l'Amministrazione civile dell'interno per il tramite di una o più agenzie di somministrazione;**
- **da parte di personale messo a disposizione dall'Agenzia europea per l'asilo EUAA, come previsto dal Piano di supporto siglato ogni anno tra l'Agenzia ed il Governo italiano. In particolare, in base a quanto previsto dal predetto Piano - i costi relativi al personale dispiegato a supporto dell'Autorità nazionale sono integralmente sostenuti dall'Agenzia, e pertanto la previsione normativa in argomento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.**

*Pertanto, la disposizione in argomento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto diretta a consentire ad ulteriori categorie di personale, già in servizio presso le Commissioni Territoriali mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, la possibilità di svolgere validamente l'attività centrale dell'audizione del richiedente mediante l'impiego delle suddette risorse disponibili a legislazione vigente.*

**La lettera b) del medesimo comma 1, nell'intento di rendere più efficace l'attività della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, precisa che le attività istruttorie e le audizioni degli stranieri interessati ai procedimenti di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale possono essere effettuate dai componenti della medesima Commissione, nonché dai funzionari amministrativi con compiti istruttori.**

**L'intensificazione di attività derivante dalla disposizione in questione, per essere pienamente efficace, dovrà combinarsi ad un ampliamento del numero delle riunioni del collegio, nell'ambito del quale sono assunte le decisioni, ed alla partecipazione alle sedute collegiali dei predetti funzionari istruttori.**

**L'organismo ad oggi si compone di 5 membri e a partire da febbraio 2024 si riunisce 2 volte a settimana. Allo scopo di realizzare la predetta intensificazione, si prevede pertanto di organizzare le attività della Commissione disponendo la partecipazione a ciascuna delle 2 sedute settimanali, in aggiunta ai 5 membri di cui sopra, di 2 funzionari, per un totale quindi di 4 funzionari a settimana.**

*Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. 110 del 1999, è prevista la corresponsione di un gettone di presenza, quantificato in € 90,00 lordi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, al cui pagamento si provvede con le risorse disponibili sul Capitolo 2255, piano*



*gestionale 1 “Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto d’asilo e delle Commissioni territoriali preposte all’esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, comprese le spese generali di gestione, i gettoni di presenza, le prestazioni di traduzione ed interpretariato ed il contributo a favore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati”.*

*In particolare, il Cap. 2255, piano gestionale 1, che negli esercizi finanziari precedenti è risultato sempre complessivamente adeguato alla copertura delle spese previste, copre:*

- 1 - spesa primaria (spese di funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo);*
- 2 - spesa delegata (spese di funzionamento, spese per interpretariato e gettoni delle Commissioni territoriali);*
- 3 - gettoni componenti collegio CNA;*
- 4 - contratto di interpretariato e traduzioni CNA;*
- 5 - contributo UNHCR.*

*Per quanto riguarda l’importo massimo annuale per i gettoni di presenza, si precisa che la sua determinazione è il risultato di una pianificazione finanziaria interna effettuata ad inizio del quadriennio 2023-2026. I predetti gettoni vengono liquidati con cadenza semestrale e la relativa parte dell’importo pianificato viene impegnata solo contestualmente alla sua liquidazione.*

*In conseguenza di quanto previsto dall’ art. 22-bis della Legge n. 196/2009 per il triennio 2023/2025 le somme stanziare sul Capitolo 2255, piano gestionale 1 sono ridotte di € 700.000,00/annui.*

*Pertanto, le somme disponibili per il suddetto stanziamento, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, sono rispettivamente pari ad € 17.723.060,00 (2023), € 17.697.902,40 (2024) ed € 18.047.902,40 (2025).*

*L’importo massimo previsto dall’Amministrazione per il pagamento dei gettoni di presenza dei componenti della Commissione nazionale per il diritto d’asilo, sul Cap. 2255/1 è stato pari a € 100.000,00 per il 2023, € 97.948,00 per il 2024 e € 100.000,00 per il 2025.*

*Nel 2023, con una sola riunione collegiale a settimana e 5 componenti, la spesa annuale effettiva per i gettoni per i componenti della Commissione nazionale per il diritto d’asilo è stata pari ad € 14.647,50 e si sono dunque registrate economie pari a € 100.000- € 14.647,50 = € 85.352,50.*

*Nel primo semestre del 2024, con il raddoppio del numero di sedute collegiali a settimana a partire da febbraio, la spesa registrata è stata pari ad € 14.940,45.*

*Pertanto, tenendo conto del predetto dato, l’onere annuo stimato a regime vigente è pari a euro  $14.940,45 \cdot 2 = € 29.880,90$ .*

*A partire dal 2025, l’onere necessario per attuare la norma proposta è calcolato su una media di 52 settimane, tenendo presente che il numero dei componenti che prenderanno parte alle sedute collegiali sarà di 7 unità (i precedenti 5 + 2 funzionari istruttori) con 2 sedute a settimana. Pertanto, l’onere annuo stimato è pari a  $90,00 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 52 = € 65.520,00$ .*

*A ciò si aggiunge che, in fase di programmazione finanziaria per l’esercizio 2024, per far fronte a potenziali aumenti delle attività del collegio, è stato pianificato ed accantonato un importo di euro 100.000,00 allo scopo di coprire i costi relativi ai gettoni di presenza. Il medesimo importo è stato poi pianificato sul cronoprogramma anche per gli esercizi 2025 e 2026.*



*Alla luce di quanto sopra esposto, se per il 2025 l'importo impegnato per il pagamento dei gettoni di presenza dei componenti della CNA sul Cap. 2255/1 è pari a € 100.000,00 e l'onere da sostenere per l'attuazione della norma è pari ad € 65.520,00, le risorse iscritte sul capitolo 2255/1 sono sufficienti a coprire i suddetti oneri.*

*Alla data del 20/11/2024, il capitolo 2255, piano gestionale 1, presenta una disponibilità di spesa pari a € 3.207.118,68.*

*Di questi, si prevede l'impegno entro il 2024 di circa 2 milioni di euro per il contributo annuale a UNHCR in virtù dell'accordo di collaborazione siglato ogni anno. Di conseguenza, per il 2024 il capitolo si dimostra ampiamente capiente, con un risparmio di oltre € 1.000.000,00.*

*Il risparmio di cui sopra appare superiore anche tenendo conto dei tagli previsti per il prossimo triennio, pari a euro 903.653,00 all'anno. Si prevede, quindi, che lo stanziamento previsto a legislazione vigente per il prossimo triennio sia più che sufficiente ad assicurare la copertura degli oneri legati alla corresponsione dei gettoni di presenza ai funzionari istruttori presso la Commissione Nazionale per il diritto d'asilo, quantificati in euro 65.520,00.*

**Il comma 2 si limita ad espungere dalle competenze della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno le competenze inerenti alla gestione degli affari finanziari e contabili della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, conseguentemente, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che vi fanno capo, così riconducendole alla stessa Commissione nazionale in ragione della necessità di garantire la peculiare autonomia funzionale attribuita dall'art. 5 del d.lgs. n 25/2008.**

*La disposizione, pertanto, introduce una modifica che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Il comma 3 reca l'autorizzazione ad avvalersi dello strumento del d.P.C.M., anziché del prescritto d.P.R., per l'adeguamento e il riassetto della struttura amministrativa ministeriale dell'Interno.**

*La disposizione presenta natura ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Con l'**articolo 16** vengono apportate modificazioni al **Capo I** del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017 n. 46.

Nel dettaglio con **la lettera a)** del primo comma dell'articolo 16 viene sostituito l'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 relativo alla competenza per materia delle sezioni specializzate. **La sostituzione fa venir meno la competenza delle sezioni specializzate a provvedere sulle convalide e proroghe del trattenimento del richiedente asilo. Resta invece confermata la competenza per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 25/2008 (impugnazione dei provvedimenti adottati dalle**



Commissioni territoriali e dalla Commissione nazionale **e dei provvedimenti adottati dall'autorità Dublin, ai sensi dell'articolo 3, commi da 3-bis a 3-novies del medesimo decreto legislativo).**

Con la **lettera b)** del medesimo comma 1 è introdotto il nuovo articolo *5-bis* relativo alle competenze della Corte d'appello **alle quali sono trasferite le competenze in tema di convalida e proroga del trattenimento del richiedente asilo spettanti, in base all'originaria formulazione della lettera c) del comma 1, dell'articolo 3 dl n. 13 del 2017.**

Si prevede che i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, *6-bis* e *6-ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo *10-ter*, comma 3, quarto periodo del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015 siano devoluti alla Corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, del distretto in cui ha sede il questore che ha adottato il provvedimento di trattenimento, che giudica in composizione monocratica.

*L'intervento normativo, di carattere procedurale, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività istituzionali i cui adempimenti sono già garantiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ed hanno un effetto deflattivo sui carichi di lavoro delle Sezioni specializzate.*

Viene modificato anche l'**articolo 17**, al fine di coordinare alcune disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Con la **lettera a)**, viene soppresso il numero 1) lettera) a del comma 1 dell'originario testo del presente articolo, contenente le modifiche all'articolo 3, comma 3-septies del D.lgs. 25/2008.

**Con tale intervento si ripristina il testo del comma 3-septies dell'articolo 3 del D.lgs. 25/2008 dal quale conseguentemente sono derivate le ulteriori modifiche in termini soppressivi riportate alla lettera b), numero 3) e alla lettera c), alle quali si rimanda**

Con la **lettera b), numeri 1) e 2)**, s'interviene sull'articolo 35-bis del D.lgs. 25/2008 prevedendo al nuovo comma 2-bis che **nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, e 2, lettere a), d) ed e)** e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2-ter.

Inoltre, con l'introducendo comma 2-ter, si prevede che **nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento** ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano i termini procedurali più ristretti previsti per le procedure accelerate o di trattenimento dello straniero durante le procedure di frontiera.

Con il **numero 2-bis** del presente articolo 17 viene sostituito il comma 4 dell'articolo 35-bis del citato D.lgs. 25/2008 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo che nei casi indicati nel comma 3 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato possa essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e che l'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Si rappresenta, inoltre, che il ricorso è



notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6 del citato articolo 35-bis e che il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla suddetta notifica. Qualora il Ministero depositi note difensive, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni ed in tal caso il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni.

Viceversa, se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine per il deposito delle note difensive. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), del comma 3 del citato articolo 35-bis (ipotesi in cui la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale; avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e); quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Viene poi introdotto un nuovo comma 4-bis al citato articolo 35-bis, con il quale viene previsto che contro il decreto di cui al comma 4 può essere proposto reclamo alla corte d'appello entro cinque giorni, i quali decorrono dalla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria effettuato nei confronti della parte che non si è costituita. Si applicano in questo caso le disposizioni del Codice di procedura civile (artt. 737 e 738). La cancelleria è competente a comunicare il reclamo alla controparte, rappresentando comunque che la proposizione del reclamo non comporta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La decisione della Corte d'appello, sentite le parti, avviene con decreto immediatamente esecutivo entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo e tale decreto viene comunicato sempre a cura della cancelleria. Si segnala infine che per i procedimenti di cui al presente comma non opera la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale.

**Il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 relativo alla modifica al secondo e periodi successivi al quarto del comma 13 dell'articolo 35-bis del D.lgs. 25/2008, viene soppresso ripristinando la non reclamabilità del decreto con cui il Tribunale rigetta il ricorso presentato per il riconoscimento della protezione internazionale che resta direttamente impugnabile per cassazione.**

Con la **lettera c)** vengono soppressi gli articoli 35-bis.1, 35-bis.2 e 35-bis.3, che erano stati introdotti con la lettera c) del comma 1 del citato articolo 17, **rispettivamente relativi alla reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 3, comma 3-septies e 35-bis, comma 13 del D.lgs. 25/2008, al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti della Corte d'appello e alla sospensione del decreto adottato in sede di reclamo alla stessa corte.**

Con la **lettera d)** si apportano modifiche all'articolo 35-ter "*Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera*" del citato decreto legislativo 25/2008.

Con il **numero 1)** viene sostituito il comma 1 dell'articolo 35-ter del D.lgs. 25/2008, prevedendo che nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (relativo al trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto





legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale deve essere presentato nel termine di sette giorni come indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter introdotto con il presente provvedimento e la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato che è proposta a pena d'inammissibilità con il ricorso introduttivo. Al **numero 1-bis**) s'interviene sul comma 2, terzo periodo del citato articolo 35-ter, secondo il quale vengono soppressi i riferimenti "in composizione monocratica" e "non impugnabile", prevedendo così che scaduti i termini previsti nel medesimo comma che dispongono una serie di adempimenti procedurali per il Ministero presso la Commissione territoriale o la Sezione che ha adottato l'atto impugnato - ai quali la cancelleria ha notificato il ricorso presentato contro la decisione della Commissione territoriale dal richiedente la protezione internazionale (nei successivi due giorni depositare memorie difensive; entro lo stesso termine rendere disponibili il verbale di audizione, di trascrizione della videosorveglianza nonché copia della domanda di protezione acquisita nel corso della procedura), il giudice provvede allo stato degli atti in suo possesso entro cinque giorni con decreto motivato.

In tal modo viene previsto che l'atto possa essere **reclamato** e a tal fine viene introdotto al **numero 1-ter**) il nuovo comma 2-bis, con il quale si prevede che contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello e al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis del D. lgs 25/2008 come introdotto dal presente decreto.

Infine, con il **numero 2**) si procede alla soppressione del numero 2 del comma 1 del citato articolo che si riferiva alla soppressione delle parole "in composizione collegiale" previste al comma 5 del citato articolo 35-ter, in tal modo è **venuta meno la possibilità per le sezioni specializzate di decidere in composizione monocratica sui procedimenti di impugnazione contro le decisioni di trasferimento adottate dall'Unità Dublin, e il procedimento di impugnazione delle decisioni di diniego di protezione adottate dalla Commissione territoriale.**

*Le disposizioni in esame hanno carattere procedurale e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di norme di coordinamento relative alla procedura e alla competenza giudiziaria alla luce degli ultimi interventi normativi in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale di cui al decreto- legge 11 ottobre 2024, n. 145, i cui adempimenti sono collegati ad attività istituzionali e potranno essere garantiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza il contraddittorio questo avverrà in camera di consiglio seguendo l'iter procedurale di cui agli articoli 737 e seguenti del c.p.c. che rende più snelli e veloci gli adempimenti e le decisioni del giudice competente secondo forme e modelli consolidati che vengono attualmente applicati per contingentare i tempi delle controversie.*

Con l'**articolo 18, comma 1, lettera a)** vengono modificati alcuni articoli del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 **con finalità di coordinamento conseguente alla attribuzione della competenza alla corte d'appello in relazione alla convalida e alla proroga del trattenimento (e eventuali misure alternative) del richiedente asilo.**

Innanzitutto, al numero 1.1) è modificato il comma 5, primo periodo dell'articolo 6 della citata legge, relativo ai requisiti del provvedimento adottato dal questore di trattenimento o proroga del medesimo, che poi sarà trasmesso alla Corte d'appello - di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 13/2017, come introdotto dal presente provvedimento - del distretto in cui ha sede il questore che ha adottato il provvedimento di trattenimento senza ritardo e comunque entro 48 ore dalla sua adozione.



Con i numeri 1.2), 2) e 3) si attua un coordinamento normativo con le modifiche apportate all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, prevedendo al numero 1.2) che la Corte d'appello come sopra individuata deve pronunciarsi sui provvedimenti con i quali il questore dispone il trattenimento o la proroga dello stesso ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, mutando la competenza che attualmente spetta al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. La modifica della competenza nel senso di cui sopra è prevista anche quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda **di protezione**, perché **in tal caso l'esecuzione dell'espulsione viene sospesa** e gli atti vengono trasmessi dal questore al Corte d'appello competente per consentire la valutazione **della decisione sulla nuova richiesta di convalida del trattenimento dello straniero che ha assunto lo status di richiedente asilo**.

Al numero 2) si prevede l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 6 del D.lgs. 142/2015, con il quale è disposto che contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Di conseguenza al numero 3) la modifica al comma 8 è relativa alla richiesta di proroga dei termini per il trattenimento che il questore dovrà effettuare alla predetta Corte d'appello e non più alla Sezione specializzata di tribunale.

Con la **lettera b)** si interviene sull'articolo 14, comma 6, ultimo periodo del citato D.lgs. 142/2015 riguardo alla modifica della competenza relativa alla richiesta e all'irrogazione delle misure alternative al trattenimento dello straniero nei centri di accoglienza, che anche in questo caso sarà della Corte d'appello territorialmente competente.

*Le disposizioni in esame hanno natura procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti istituzionali potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Con l'**articolo 18-bis** si modificano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in particolare si prevede con la lettera a) la modifica dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo laddove se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida la Corte d'appello e non più il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

La lettera b) interviene sull'articolo 14, comma 6  **fissando un termine acceleratorio, e ridotto rispetto all'ordinario, per l'eventuale ricorso per cassazione avverso i decreti di convalida e di proroga del trattenimento adottati dalla corte d'appello previsto in cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento**, e soltanto per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 c.p.p.

Infine, viene aggiunto un ulteriore periodo allo stesso comma 6, prevedendo l'applicazione in quanto compatibile delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005 n. 69  **per la procedura di ricorso e decisoria avanti alla Corte di cassazione**.



*Le disposizioni in esame hanno natura procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti istituzionali potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

L'**articolo 18-ter** interviene modificando il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024 n.14. **La norma, che individua gli uffici giudiziari di Roma (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma) competenti a conoscere delle convalide dei trattenimenti (del richiedente asilo e dello straniero assoggettato a procedimento di espulsione) e per i procedimenti di impugnazione delle decisioni adottate dalla competente commissione territoriale, deve essere integrata al fine di prevedere espressamente anche la competenza della Corte d'appello di distretto romano, ora competente per le convalide del trattenimento del richiedente asilo che si trovi nelle aree oggetto del Protocollo ratificato con la citata legge n.14 del 2024.**

*Le disposizioni in esame hanno natura procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti istituzionali potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*Dal punto di vista finanziario si rappresenta che l'intervento, teso a trasferire le competenze come individuate nelle disposizioni sopra analizzate alle sole Corti d'appello competenti territorialmente per i 10 CPR presenti sul territorio nazionale, consente da una parte di garantire una migliore gestione delle procedure tese al riconoscimento dei diritti umani delle persone richiedenti la protezione internazionale, dall'altra di realizzare misure di efficientamento in termini di riduzione dei carichi di lavoro delle Sezioni specializzate dei tribunali e di celerità nella trattazione delle procedure.*

*Si segnala, infatti, che le Sezioni specializzate per l'immigrazione allo stato si occupano non solo della materia relativa alla protezione internazionale, ma anche della gestione di procedimenti civili ordinari, evidenziando che lo sgravio dei carichi di lavoro per le suddette sezioni consentirà una migliore trattazione delle controversie ordinarie del settore civile con conseguente miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario in termini di disposition time come richiesto dal PNRR.*

*Gli adempimenti collegati alle attività che saranno attribuite alle Corti d'appello potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei processi di riorganizzazione degli uffici giudiziari in funzione di una più efficiente distribuzione dei carichi di lavoro, utilizzando anche lo strumento dell'applicazione temporanea dei magistrati del distretto, e alla luce delle procedure assunzionali in corso sia del personale di magistratura che amministrativo, in relazione al quale sono in corso ulteriori e specifici interventi legislativi diretti al potenziamento degli organici di tutti i profili professionali del settore giudiziario.*



## CAPO V

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**L'articolo 19** del presente decreto detta le disposizioni transitorie, prevedendo che le disposizioni del Capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Tale intervento è finalizzato a consentire alle Corti di appello di organizzarsi per far fronte alle nuove competenze loro attribuite garantendo così la piena operatività degli uffici giudiziari, che saranno coinvolti nella riprogrammazione delle attività istituzionali e dei relativi adempimenti.

*La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

L'**articolo 20** reca disposizioni finanziarie prevedendo che dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 21** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

